

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	241
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	245

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	242
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), della Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED), del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) e dell'Unione Nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	244
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 maggio 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che lo schema è stato illustrato dal relatore nella seduta di giovedì 4 maggio. Questa mattina la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti. Chiede all'on. Taricco se intenda illustrare la sua proposta.

Il deputato Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni, dando conto, in particolare, dei rilievi formulati.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia il relatore per il lavoro svolto su uno schema di indubbia complessità,

anche dal punto di vista tecnico, che ha richiesto particolare cura nell'elaborazione. Condivide le osservazioni presenti nel parere, considerando, in particolare, fondamentale il monitoraggio dell'attuazione della riforma. Giustifica le previsioni riguardanti periodi transitori talora prolungati con la necessità di far fronte ad una situazione molto diversificata e stratificata, che va uniformata con gradualità. La questione riguardante la disciplina del ruolo d'onore è allo studio da parte del Governo, che sta lavorando sulla disparità di trattamento che si verificherebbe per gli appartenenti alla Guardia di finanza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Atto n. 404.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente e relatore*, illustra, in qualità di relatore, lo schema in titolo, che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 175 del 2016, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, adottato in attuazione della delega conferita con gli articoli 16 e 18 della legge n. 124 del 2015, sul quale la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni il 29 giugno 2016. Lo schema interviene dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della citata legge n. 124 del 2015 nella parte in cui

quest'ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Conferenza unificata. La Corte ha invece stabilito che il principio di leale collaborazione impone la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi, qualora la disciplina statale intervenga in ambiti in cui si registra una commistione fra competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali delle regioni. Sullo schema è stata pertanto sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata. Rileva che eventuali proposte parlamentari di modifica dello schema – tali da renderlo difforme dal testo su cui è stata raggiunta l'intesa – potranno essere avanzate nei confronti del Governo, che, qualora ritenesse di riceverle, parrebbe essere tuttavia tenuto, prima dell'approvazione in via definitiva, a sollecitare una nuova intesa, sul testo così modificato, in sede di Conferenza unificata. In particolare, l'intesa risulta sancita sulla base di alcune modifiche da apportare al testo dello schema medesimo – ed al momento non incluse nello stesso – riportate nell'allegato B dell'intesa medesima, e che il Governo si è impegnato a recepire nel testo dello schema in esame. Si tratta di dodici proposte di integrazioni e modifiche. Rimandando per l'illustrazione dettagliata del contenuto alla relazione posta in distribuzione, anticipa che nel parere si potrebbe suggerire, come indicato anche dal Consiglio di Stato, di porre rimedio ad altre criticità emerse nella prima applicazione del testo unico. In particolare, la proposta di parere – che presenterà in vista della prossima seduta – potrebbe contenere i seguenti rilievi:

all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità

estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;

all'articolo 5, che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4, debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;

all'articolo 6, che modifica l'articolo 5 del decreto-legislativo n. 175 del 2016, in materia di oneri di motivazione analitica, si dovrebbe valutare l'opportunità di ripristinare la previsione che include tra tali oneri quello concernente la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, specificando che tale locuzione si riferisce esclusivamente alle possibili alternative attraverso cui realizzare il medesimo scopo che può essere raggiunto con la decisione di costituire una società o acquisire partecipazioni anche indirette;

all'articolo 9, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle funzioni di indirizzo della struttura competente nonché la possibilità di inserire meccanismi premiali di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica più virtuose che raggiungano determinati standard di efficienza;

all'articolo 13, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016,

in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, appare condivisibile, come convenuto in sede di Conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine previsto per la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute che devono essere alienate;

all'articolo 14, che modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di disposizioni transitorie in materia di personale, appare condivisibile, come convenuto in sede di conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio;

allo stesso articolo 14 e all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del testo unico, sulla gestione del personale delle società a partecipazione pubblica, sembrerebbe opportuno valutare la specificità delle imprese aeroportuali, sottraendole alla totalità degli obblighi previsti per le altre società.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI si riserva di intervenire in sede di espressione del parere.

Bruno TABACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI indi del vicepresidente Mino TARICCO.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), della Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED), del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) e dell'Unione Nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA).

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), della Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED), del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) e dell'Unione Nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA).

Gian Franco GIANNINI GUAZZUGLI, *Componente del Comitato Esecutivo e responsabile dell'Area tutele dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF)*, Massimo DE GREGORIO, *Presidente della Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED)*, Emiliana ALESSANDRUCCI, *Presidente del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP)*, Nicola TESTA, *Presidente dell'Unione Nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mino TARICCO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti per i loro utili contributi al lavoro della Commissione. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 395).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il citato articolo 8, comma 1, lettera a) delega tra l'altro il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dei ruoli delle forze di polizia indicando i seguenti temi:

disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione in carriera, con l'eventuale unificazione, soppressione o istituzione di nuovi ruoli gradi e qualifiche, e con la semplificazione delle relative procedure;

riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità;

rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità;

mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale e dei connessi trattamenti economici, fermo restando il riconoscimento delle peculiarità

ordinamentali e funzionali del medesimo personale di ciascuna Forza di polizia;

applicazione dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, relativo al riconoscimento della specificità delle stesse Forze di polizia, proprio ai fini – come espressamente previsto – della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale;

introduzione delle occorrenti disposizioni transitorie;

preso atto del parere favorevole espresso il 6 aprile 2017 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

valutato il parere n. 915 del 2017, espresso nell'adunanza del 12 aprile 2017 dalla Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015;

preso atto delle memorie depositate in Parlamento;

considerato che:

il metodo seguito per l'elaborazione del testo è risultato efficace: l'analisi per l'impatto della regolamentazione dà conto dell'ampio confronto tra le forze di polizia maturato nell'ambito di appositi tavoli tecnici e della consultazione delle organizzazioni sindacali;

lo schema persegue obiettivi condivisibili anche nell'ottica propria della

Commissione, non solo in termini di semplificazione ma anche di efficienza e valorizzazione delle forze armate;

per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione devono essere segnalate tre questioni di carattere generale:

la struttura del testo, che rende evidente la necessità di un riordino normativo, invocato anche dal Consiglio di Stato;

la pregnante rilevanza delle disposizioni transitorie;

la necessità di monitorare l'attuazione della riforma, anche ai fini di eventuali interventi correttivi;

preso atto che, circa il riordino normativo, il Consiglio di Stato suggerisce di avvalersi, in assenza di un'apposita norma di delega, della possibilità riconosciuta al Governo dal combinato disposto degli articoli 13-*bis* e 17-*bis* della legge n. 400 del 1988, provvedendo all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-*bis* e adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni. I criteri da seguire a norma del citato articolo 17-*bis* sono i seguenti: puntuale individuazione del testo vigente delle norme; ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

visto che tali criteri appaiono sufficienti a fare chiarezza in una materia estremamente complessa, come emerge dalla struttura dello schema in esame;

annotato che dalla lettura degli articoli 35 e 36 parrebbe evidenziarsi la soppressione del « Ruolo d'Onore » di cui all'articolo 806 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), per la sola Guardia di

Finanza, i cui appartenenti sarebbero così i soli esclusi dalla disciplina generale che riguarda tutto il rimanente personale militare;

ricordato che il riordino normativo anche attraverso la predisposizione di testi unici compilativi è stato oggetto di attenzione prima della Commissione e poi dell'Assemblea della Camera, che ha approvato una mozione sul tema nella seduta del 18 giugno 2014;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riguardo agli aspetti di carattere generale, andrebbe valutata l'opportunità di:

procedere al riordino normativo della materia, nei termini indicati in premessa;

introdurre nell'articolato l'indicazione degli elementi idonei a rilevare lo stato di attuazione, l'effettività e l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi della riforma, al fine di monitorarne i risultati, anche nella prospettiva di eventuali interventi correttivi;

compiere una rassegna delle numerose disposizioni transitorie presenti nel testo, in particolare verificando se il posticipo di molti anni dell'applicazione di talune norme dettate a regime non faccia intravedere fin da ora criticità applicative. A titolo puramente esemplificativo, si segnalano una serie di norme transitorie che spostano al 2026 l'applicazione di talune discipline a regime: articolo 2, comma 1, lettere *s)*, *u)*, *ii)*, n. 5) e *ccc)*; articolo 45, commi 12 e 13;

con riguardo a singole disposizioni, andrebbe valutata l'opportunità di:

integrare la novella all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 introdotta dall'articolo 6, comma 1, lettera *e)* dello schema, al fine di prevedere una elevazione dell'età

per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato a favore degli iscritti alle liste speciali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

evitare o per lo meno motivare la disparità di trattamento degli appartenenti al ruolo d'onore della Guardia di finanza, che risultano gli unici tra gli appartenenti alle Forza di polizia ad essere esclusi, in

forza dell'articolo 35 dello schema, dall'applicazione dell'articolo 806 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e, a norma della disposizione transitoria di cui all'articolo 36, comma 55, cessano dal trattamento o dal richiamo in servizio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre i militari della altre forze di polizia mantengono la possibilità di rimanere o essere richiamati in servizio.